

Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione
«Auxilium»



Statuti

Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione
«Auxilium»

Statuti

Roma 2022

I presenti Statuti sono stati modificati in seguito alla nomina della Superiora generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» (9 dicembre 2021). Le modifiche sono state approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica in data 28 marzo 2022.

725/2019

N. _____



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis), lectis perpenisusque Statutis Pontificiæ Facultatis Scientiarum Educationis *Auxilium*, ad normam Constitutionis Apostolicæ *Veritatis gaudium* recognitis, quæ in eorundem XLIII articulis definiuntur ac statuuntur **rata habet** et ad quinquennium experimenti gratia approbat; iisque ad quos pertinet, ut rite observentur, præcipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, II mensis Septembris,
a. D. MMXIX.

Josephus Card. Versaldi
PRÆFECTUS

+ d. Vincentius Zam
A SECRETIS

**DECRETO DI PROMULGAZIONE DEGLI STATUTI
DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
«AUXILIUM»**

La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium», canonicamente eretta presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 27 giugno 1970 con Decreto N. 409/70/9, promuove la ricerca e l'insegnamento nel campo delle scienze dell'educazione e prepara ricercatori, insegnanti e operatori a diversi livelli approfondendo i problemi educativi dell'infanzia, fanciullezza e adolescenza, con speciale attenzione a quelli della donna.

Gli *Statuti* della Facoltà rinnovati secondo le disposizioni della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e le corrispondenti Norme applicative emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica furono approvati dalla medesima Congregazione con Decreto del 6 ottobre 1981 (Prot. N. 827/79/7) *ad experimentum* per un triennio ed ulteriormente prorogati per un biennio (Prot. N. 827/79). L'approvazione definitiva si ebbe il 18 ottobre 1986 (Decreto Prot. N. 827/79/23).

Gli ulteriori sviluppi delle scienze dell'educazione e le nuove istanze educative emergenti dai vari contesti socioculturali hanno stimolato la Facoltà a rivedere i curricula di studio e a modificare i corrispondenti articoli degli *Statuti* (Titolo VI: Ordinamento degli studi). Questi, sottoposti all'esame della Congregazione per l'Educazione Cattolica, furono da essa approvati il 27 gennaio 1999 (Prot. n. 827/79-156/98). In data 21 aprile 1999 la stessa Congregazione approvava la nuova edizione integrale degli *Statuti* (Decreto Prot. n. 827/79) assicurando in tal modo una più aggiornata corrispondenza agli scopi scientifici e apostolici della Facoltà e favorendone in pari tempo il continuo progresso.

Successivamente, in ottemperanza alla richiesta della Congregazione per l'Educazione Cattolica (Lettera Circolare N. 2 – Prot. 1237/2003 del 28 ottobre 2004) in vista dell'adeguamento al Processo di Bologna, la Facoltà ha avviato una nuova revisione dei curricula di studio e conseguentemente degli *Statuti* del 1999. In data 25 agosto 2005 gli *Statuti* furono approvati *ad experimentum* per cinque anni dalla stessa Congregazione (Decreto Prot. n. 827/79).

Trascorso il quinquennio dell'approvazione *ad experimentum*, si è ritenuta necessaria la richiesta di una proroga, in quanto le esigenze e gli impegni richiesti dal Processo di Bologna, e nel contesto del processo di *Certificazione di Qualità (QA)* ottenuto nel 2008, esigevano un tempo congruo per aver modo di portare a termine le modifiche statutarie necessarie.

La situazione di cambiamento e di riforma che ha investito le istituzioni universitarie, anche in ambito ecclesiastico, la necessità di un costante adattamento dell'offerta formativa e didattica alle nuove esigenze dettate dall'evolvere del contesto socioculturale, e gli ulteriori sviluppi delle scienze dell'educazione hanno sollecitato ancora una volta la Facoltà a rivedere i curricula di studio e a modificare i corrispondenti articoli degli *Statuti* approvati *ad alterum quinquennium* dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, con Decreto del 4 luglio 2013 (Prot. N. 827/79).

L'emanazione delle nuove normative di *Veritatis gaudium* e delle relative *Ordinationes* hanno richiesto un ulteriore aggiornamento degli *Statuti*, così come indicato nella Lettera Circolare N. 1 (689/2018) della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Ottenuta l'approvazione della medesima *ad quinquennium experimenti*, con Decreto del 2 settembre 2019 (Prot. N. 725/2019) e adempiute tutte le formalità di Legge,

**Don Ángel Fernández Artime,
Gran Cancelliere
della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium»**

con piena autorità, in forza del proprio ufficio, a norma della Costituzione Apostolica «*Veritatis gaudium*», art. 12


promulga

gli *Statuti* della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium», ingiungendo in pari tempo a chi di dovere l'immediata osservanza. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato a Roma, il 15 novembre 2019



Don Ángel Fernández ARTIME
Gran Cancelliere


Dott.ssa M. Giovanna CERUTI
Segretaria

Proemio

La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» è una Facoltà Ecclesiastica che, coltivando le scienze dell'educazione nella visione cristiana della realtà, contribuisce a rendere presente la Chiesa nel mondo della cultura e ad attuarne la missione in ordine alla salvezza totale dell'uomo, «prima e fondamentale via della Chiesa» (Redemptor hominis 14).

La Facoltà, perseguendo il suo fine peculiare, è altresì un mezzo privilegiato per contribuire alla vitalità dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice che, nella Chiesa, ha una missione specificamente educativa.

La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» fu canonicamente eretta presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice il 27 giugno 1970 con Decreto n. 409/70/9.

Fin dal 1954 l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice aveva fondato a Torino un Istituto Internazionale di Pedagogia e Scienze Religiose riconosciuto ed approvato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi il 13 giugno 1956 con Decreto n. 01455/56.

Il 31 gennaio 1966, con Decreto n. 44/65/17 della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, detto Istituto fu incorporato all'Istituto Superiore di Pedagogia del Pontificio Ateneo Salesiano di Roma. I legami giuridici ed accademici fra i due enti furono in seguito ridefiniti. Dal 1970 la Facoltà si regge secondo Statuti propri e ha in comune con l'Università Pontificia Salesiana dell'Urbe il Gran Cancelliere, Rettor Maggiore della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco, fino al 9 dicembre 2021, quando la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha comunicato la nomina della Superiora generale dell'Istituto delle Figlie di Maria

Ausiliatrice quale Gran Cancelliere, già approvata da Papa Francesco il 2 novembre 2021.

Dal 1978 la Facoltà ha sede in Roma, via Cremolino 141, e ha aggiunto il termine «Auxilium» alla sua denominazione. In seguito, gli Statuti sono stati aggiornati in ottemperanza alla normativa della Congregazione per l'Educazione Cattolica, in attenzione agli sviluppi crescenti delle scienze dell'educazione e dei cambiamenti socio-culturali.

La Facoltà ha assunto tutti gli obiettivi, gli intenti e le esigenze del Processo di Bologna sottoscritto dalla Santa Sede nel 2003. L'impegno per un continuo rinnovamento ha trovato conferma nel processo di Certificazione di Qualità realizzatosi nel 2006 in adesione alle richieste della Santa Sede e ciò ha costituito un'importante tappa nel cammino di crescita e di ri-progettazione istituzionale. Il cammino di Valutazione della Qualità ha portato alla elaborazione di un Piano Strategico Istituzionale quinquennale a partire dal 2009.

Negli ultimi decenni c'è stato un ampliamento della mission della Facoltà a favore della tutela dei minori e delle donne dal maltrattamento e da ogni forma di violenza, attraverso l'istituzione di convenzioni con Centri di studio, di protezione, di recupero e di cura e l'affiliazione di alcune istituzioni italiane.

La Facoltà, fedele ai valori fondamentali che definiscono la sua identità e forte della sua vocazione a promuovere "una cultura della vita", nel panorama delle Istituzioni Accademiche Pontificie si connota come:

- *Istituzione universitaria che ha al centro della sua missione culturale e dell'offerta formativa l'educazione e le problematiche dei giovani, soprattutto delle donne, e che promuove il sapere e la ricerca nell'ambito delle scienze dell'educazione mediante un approccio multidimensionale e interdisciplinare, sullo sfondo di una visione cristiana della persona, nell'ottica dell'umanesimo pedagogico di S. Giovanni Bosco;*

- *Facoltà pontificia che con un forte sensus ecclesiae, in dialogo con altre confessioni cristiane e altre religioni, coniuga cultura, fede e vita;*
- *Comunità accademica internazionale di studenti, di docenti e personale tecnico ausiliario di diversi Paesi, attenta alle problematiche formative mondiali, laboratorio permanente di interculturalità, non solo attraverso lo studio e la ricerca, ma a livello di esperienza vissuta;*
- *Facoltà salesiana, cioè comunità educativa attenta alle nuove generazioni, orientata alla promozione di una cittadinanza attiva, critica, solidale, in un'ottica preventiva e inclusiva, mediante una tutorship personalizzata e uno stile relazionale improntato a familiarità e cordialità tipico dell'ambiente salesiano.*

Consapevole del suo compito primario di formazione, di studio e ricerca, la Facoltà intende formare professionisti nel campo dell'educazione e promuovere un umanesimo che fa della prevenzione educativa un fattore di sviluppo e d'innovazione per l'empowerment delle donne e dei giovani.

Titolo I **COSTITUZIONE E FINE**

Art. 1 **Natura e costituzione**

§1 La Pontificia Facoltà di Scienze dell'educazione «Auxilium» è una Facoltà ecclesiastica canonicamente eretta presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di don Bosco) dalla Santa Sede.¹

Dipende nella sua esistenza dalla Santa Sede, sottostà alle disposizioni della medesima per le Università ecclesiastiche e si regge secondo i presenti *Statuti*.

Ha il diritto di conferire tutti i gradi accademici previsti dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e dai presenti *Statuti*.

§2 Coltivando le scienze dell'educazione partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa dando il suo peculiare contributo in uno dei settori privilegiati dell'azione salvifica qual è l'educazione integrale della persona.

Art. 2 **Fine**

§1 Il fine della Facoltà è quello di
– coltivare e promuovere la ricerca nel campo delle scienze dell'educazione;

¹ Decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 27 giugno 1970, n. 409/70/9.

- formare ricercatori, insegnanti, operatori, a diversi livelli, nel campo dell'educazione.
- §2 Tale fine, perseguito nella visione cristiana della realtà, esige che si riconosca alle discipline filosofiche e teologiche il ruolo che loro compete in ordine alla formazione integrale nel campo delle scienze dell'educazione. Ciò comporta la valorizzazione del dialogo interdisciplinare nella prospettiva della transdisciplinarietà (cf VG, *Proemio*, 4c).
- §3 In armonia con i principi dell'umanesimo pedagogico cristiano di S. Giovanni Bosco, la Facoltà promuove lo studio e l'approfondimento dei problemi dell'educazione in tutto l'arco della vita, specialmente dall'infanzia alla giovinezza, con una particolare attenzione a quelli della donna.

Art. 3 **Mezzi**

Per conseguire il fine di cui all'art. 2, la Facoltà dispone dei seguenti mezzi:

- a. Istituti di ricerca e Centri Studi di cui si serve anche ai fini didattico-pedagogici;
- b. Corsi di studio ordinati al conferimento dei diversi gradi accademici e al conseguimento di altri titoli;
- c. Pubblicazioni scientifiche;
- d. Convegni e seminari per lo studio di particolari problemi nell'ambito delle scienze dell'educazione.

Art. 4
Rapporti tra Facoltà, Santa Sede
e Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice

- §1 La Facoltà è rappresentata presso la Santa Sede dal Gran Cancelliere, che è la Superiora generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.²
- §2 Spetta all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
- provvedere alla Facoltà il personale religioso e garantire i mezzi necessari alla sua vita e al suo sviluppo;
 - vigilare, attraverso la Superiora Generale, Gran Cancelliere, affinché sia perseguito in modo adeguato il fine della Facoltà.

Art. 5
Personalità giuridica e sede

- §1 La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» è una persona giuridica privata nella Chiesa; in Italia gode della personalità giuridica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 ottobre 2000.
- §2 La Facoltà ha sede in Roma, via Cremolino 141.

Art. 6
Istituzioni annesse

La Facoltà può erigere Istituti, Centri di ricerca e Scuole per il progresso delle scienze dell'educazione che le direttive della Chiesa e le esigenze apostoliche dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice indicheranno come maggiormente rispondenti alle necessità del momento.

² Lettera della Congregazione per l'Educazione Cattolica, 9 dicembre 2021, N. 853/2021.

Art. 7

Relazioni internazionali e nazionali

La Facoltà, fin dalle origini, è caratterizzata dall'internazionalità degli studenti e del proprio corpo docente.

Essa fa parte di reti mondiali delle Università ecclesiastiche e cattoliche; collabora con altre Istituzioni accademiche e associazioni nazionali e internazionali; è attenta al dialogo con gli organismi nazionali e internazionali riguardanti in particolare l'educazione.

Titolo II

COMUNITÀ ACCADEMICA E SUO GOVERNO

Art. 8

Principi generali

§1 La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» è una comunità accademica «di studio, di ricerca e di formazione» (VG, art. 11, §1) in cui «tutte le persone che ne fanno parte, sia individualmente che collegialmente, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini della comunità medesima» (VG, art. 11, §2).

La Facoltà promuove l'organica collaborazione tra tutte le sue componenti determinando diritti e doveri dei singoli membri e degli organismi di governo e di gestione perché siano convenientemente esercitati a norma dei presenti *Statuti* e dei *Regolamenti*.

§2 Le Autorità della Facoltà sono personali e collegiali.

Le Autorità personali sono:

- il Gran Cancelliere
- la Preside
- la Vice Preside
- le Direttrici degli Istituti.

Le Autorità collegiali sono:

- il Consiglio Accademico
- il Collegio dei Docenti
- il Collegio degli Studenti.

Ogni Autorità ha il potere-dovere dell'esercizio della propria competenza che non può trasferire ad altri e interagisce con le altre Autorità per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Preside, la Vice Preside e le Direttrici degli Istituti sono scelte tra le Docenti Stabili Figlie di Maria Ausiliatrice.

§3 Le Autorità religiose dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e le Autorità accademiche della Facoltà, autonome nel loro rispettivo ambito, collaborano nel pieno rispetto del diritto comune dei presenti *Statuti* e dei *Regolamenti*.

L'intervento delle Autorità religiose nella vita della Facoltà si esercita pertanto attraverso i canali previsti dai presenti *Statuti* (cf VG, art. 21):

- la Superiora Generale in quanto Gran Cancelliere;
- la Delegata delle Direttrici dei Collegi Universitari delle Figlie di Maria Ausiliatrice al Consiglio Accademico nell'ambito dello stesso.

§4 Tra le Autorità accademiche e le Autorità religiose dei Collegi Universitari annessi alla Facoltà intercorrono stretti rapporti di collaborazione in vista del bene comune, nella chiara distinzione delle rispettive competenze a norma dei presenti *Statuti* e dei *Regolamenti*.

Art. 9

Gran Cancelliere

§1 Il Gran Cancelliere, Superiora generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in quanto rappresentante della Santa Sede presso la Facoltà, ne favorisce la comunione con la Chiesa universale (VG, art. 12).

§2 Al Gran Cancelliere spetta

1. garantire che nella Facoltà la dottrina cattolica sia integralmente custodita e che siano osservati fedelmente le norme della Santa Sede per le Università ecclesiastiche e i presenti *Statuti*;

2. promulgare gli *Statuti* e interpretarli, salva l'autorità della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
3. ratificare e promulgare i *Regolamenti* della Facoltà, presentati dal Consiglio Accademico, e approvarne le modifiche proposte dal medesimo;
4. salvaguardare la piena osservanza degli *Statuti* e dei *Regolamenti* in ordine all'attuazione del fine della Facoltà;
5. nominare la Preside da lei scelta tra la terna di nomi designata dal Consiglio Accademico e, ottenuta la conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica, riceverne la professione di fede (VG, *Ord.*, art. 9, n. 4);
6. nominare la Vice Preside e le Direttrici degli Istituti da lei scelte a norma dei presenti *Statuti*;
7. nominare i Docenti Stabili (Ordinari e Straordinari), previo il 'nulla osta' della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
8. nominare i Docenti Aggiunti, sentito il Consiglio Accademico e il Collegio dei Docenti; nominare i Docenti Associati, su proposta del Consiglio Accademico; i Docenti Invitati, su proposta della Preside, salvo il prescritto dell'art. 9, §2, 4, e confermarli in carica a norma dei presenti *Statuti*;
9. collocare in congedo o in aspettativa i Docenti;
10. deliberare sull'esonero dalla carica dei Docenti Stabili;
11. sospendere *ad tempus* dal proprio incarico qualsiasi Docente in casi gravi e urgenti;
12. nominare il Direttore responsabile della *Rivista di Scienze dell'Educazione*, su proposta del Consiglio Accademico, a norma dell'apposito *Regolamento*, art. 8, §5;
13. scegliere e nominare, a norma dei presenti *Statuti*, la Segretaria Generale della Facoltà, l'Economa e la Direttrice della Biblioteca;
14. scegliere e nominare una delle Direttrici dei Collegi Universitari delle Figlie di Maria Ausiliatrice come delegata al Consiglio Accademico;

15. confermare l'elezione dei delegati dei Docenti e degli Studenti al Consiglio Accademico e del Docente eletto dal Consiglio Accademico per il Consiglio di Amministrazione;
 16. confermare la cooptazione dei tre Docenti scelti tra gli Inviati nel Collegio dei Docenti a norma dell'art. 14, §1 dei presenti *Statuti*; confermare i Docenti Associati.
 17. presentare all'Ordinario del luogo la richiesta di conferire la missione canonica ai Docenti a norma della Costituzione *Veritatis gaudium*, art. 27, §1 e all'occorrenza di revocarla (VG, *Ord.*, Art. 9, 5°);
 18. conferire il Dottorato *ad honorem* a norma dell'art. 9, 6° delle *Ordinationes* della Costituzione *Veritatis gaudium*;
 19. informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti riguardanti la Facoltà e inviare ad essa, ogni cinque anni, la relazione prescritta all'art. 9, 7° delle *Ordinationes* della Costituzione *Veritatis gaudium*;
 20. firmare i documenti autentici del titolo accademico di secondo e terzo grado;
 21. presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la richiesta di affiliazione, aggregazione e incorporazione di un Istituto alla Facoltà, oppure la loro sospensione, dopo aver dato la relativa autorizzazione all'avvio della pratica corrispondente;
 22. promuovere il progresso e l'impegno scientifico della Facoltà e favorire la comunione fra tutti i membri della comunità accademica (VG, *Ord.*, art. 9, 2°);
 23. accogliere i ricorsi che le vengono presentati contro le deliberazioni delle Autorità accademiche e giudicarne la legittimità;
 24. firmare gli atti ufficiali della Facoltà;
 25. presenziare alle adunanze del Consiglio Accademico almeno due volte all'anno.
- §3 Il Gran Cancelliere esplica tali compiti per sé o per mezzo di una delegata.

Art. 10

Preside

- §1 La Preside è a capo della Facoltà; dirige, promuove e coordina tutta l'attività della comunità accademica, coadiuvata dal Consiglio Accademico e dagli altri Organi Collegiali stabiliti dai presenti *Statuti*.
- §2 Alla Preside spetta
1. rappresentare la Facoltà ovunque occorra e convenga;
 2. garantire l'osservanza degli *Statuti*, dei *Regolamenti* e delle disposizioni delle Autorità Superiori;
 3. convocare e presiedere il Consiglio Accademico, il Collegio dei Docenti, il Collegio degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Biblioteca, il Comitato di Direzione della *Rivista di Scienze dell'Educazione*;
 4. rendere conto al Gran Cancelliere del governo della Facoltà;
 5. proporre al Gran Cancelliere per la nomina i Docenti Aggiunti – sentiti il Consiglio Accademico e il Collegio dei Docenti – e i Docenti Invitati;
 6. proporre al Gran Cancelliere la conferma in carica dei Docenti non Stabili, sentito il Consiglio Accademico;
 7. proporre al Gran Cancelliere per la nomina – sentito il Consiglio Accademico – la Segretaria Generale, la Direttrice della Biblioteca, l'Economa e scegliere gli altri Officiali;
 8. ammettere o dimettere gli Studenti a norma degli *Statuti*;
 9. presiedere di diritto agli esami;
 10. firmare i documenti autentici di ogni grado, di diploma ed altri documenti rilasciati a nome della Facoltà;
 11. convocare, quando lo ritenga opportuno, i Docenti e gli Studenti per informarli o discutere su problemi concernenti la Facoltà;
 12. sorvegliare l'amministrazione economica;
 13. vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati della Facoltà presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf VG, *Ord.*, art. 16, 6°);

14. inviare al Gran Cancelliere la relazione annuale sullo stato economico della Facoltà (cf VG, *Ord.*, art. 46, §2).
- §3 La Preside è scelta e nominata dal Gran Cancelliere su una terna di nomi di Docenti Stabili della Facoltà proposta dal Consiglio Accademico, è nominata dal Gran Cancelliere e confermata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
- §4 La Preside è nominata per un triennio; le può essere rinnovato l'incarico per il solo triennio immediatamente successivo.

Art. 11

Vice Preside

- §1 La Vice Preside coadiuva la Preside nella sua opera e la sostituisce se impedita o assente.
- §2 La Vice Preside è nominata dal Gran Cancelliere su una terna di Docenti Stabili della Facoltà proposta dal Consiglio Accademico.
- §3 La Vice Preside è nominata per un triennio; le può essere rinnovato l'incarico per il solo triennio immediatamente successivo.

Art. 12

Direttrici di Istituto

- §1 La Direttrice di ogni Istituto è scelta ed è nominata dal Gran Cancelliere su una terna di nomi di Docenti Stabili della Facoltà presentata dal Collegio dei Docenti.
- §2 Le Direttrici di Istituto sono di diritto membri del Consiglio Accademico.
- §3 La Direttrice è nominata per un triennio; le può essere rinnovato l'incarico per il solo triennio immediatamente successivo.
- §4 I compiti della Direttrice di Istituto sono stabiliti nei *Regolamenti* della Facoltà.

Art. 13

Consiglio Accademico

- §1 Il Consiglio Accademico delibera su quanto riguarda la Facoltà e la mutua collaborazione tra gli Istituti della medesima, salvi i diritti e i doveri che sono attribuiti alle altre Autorità nei presenti *Statuti*.
- §2 Il Consiglio Accademico è costituito dalla Preside, dalla Vice Preside, dalle Direttrici dei singoli Istituti, dai Docenti Ordinari, da un delegato rispettivamente dei Docenti Straordinari e dei Docenti Aggiunti, e da un delegato degli Studenti. Ne fa parte inoltre una Direttrice dei Collegi Universitari delle Figlie di Maria Ausiliatrice, scelta e nominata dal Gran Cancelliere.
- §3 I delegati al Consiglio Accademico sono eletti *ad annum*.
- §4 I compiti del Consiglio Accademico sono
1. assicurare le condizioni per la promozione della qualità dell'Istituzione;
 2. elaborare e approvare il *Piano Strategico Istituzionale* e il *Piano d'Azione* annuale con la collaborazione del Collegio Docenti;
 3. approvare le iniziative e le attività svolte in nome della Facoltà;
 4. proporre, quando occorra, la revisione e le modifiche degli *Statuti* che dovranno essere approvati dalla Santa Sede;
 5. elaborare i *Regolamenti*, all'occorrenza rivederli, e proporli al Gran Cancelliere per l'approvazione;
 6. risolvere le questioni straordinarie e dirimere le controversie, salve restando le attribuzioni del Gran Cancelliere;
 7. presentare al Gran Cancelliere una terna di nomi, scelti tra i Docenti Stabili, per la nomina della Preside e una terna di nomi, scelti tra i Docenti Stabili, per la nomina della Vice Preside;
 8. dare il voto per la cooptazione e la promozione dei Docenti, e il parere per la conferma dei Docenti *ad annum*;

9. dare il parere per la scelta degli Officiali (*Statuti*, art. 29, §2);
10. proporre al Gran Cancelliere il nome del Direttore responsabile della *Rivista di Scienze dell'Educazione*;
11. eleggere, su una terna proposta dal Collegio Docenti, il Coordinatore scientifico della *Rivista di Scienze dell'Educazione*;
12. dare il parere sull'assunzione di incarichi in altre Facoltà o Università da parte dei Docenti Stabili e Aggiunti della Facoltà;
13. esprimere il parere sulle domande di congedo, di aspettativa, di cessazione dalla carica dei Docenti;
14. determinare le norme generali e le modalità per le ricerche e le pubblicazioni che interessano l'intera Facoltà, sentito il Collegio dei Docenti;
15. esaminare e approvare l'Offerta Formativa della Facoltà, il piano annuale delle attività formative dei Corsi di studio, i programmi e il calendario;
16. approvare i metodi didattico-pedagogici, la modalità degli esami, qualora ci si discostasse dalla prassi in vigore nella Facoltà;
17. riconoscere l'equivalenza dei titoli accademici e degli studi compiuti in altre Università o Istituti superiori a livello universitario;
18. approvare i piani di studio degli Studenti e, all'occorrenza, concedere dei cambiamenti;
19. risolvere i casi accademicamente dubbi nell'ammissione degli Studenti;
20. esaminare la proposta di dimissione degli Studenti presentata dal Collegio dei Docenti;
21. approvare il bilancio economico della Facoltà ed eleggere un Docente come componente del Consiglio di Amministrazione;
22. dare il consenso per l'ammissione o la sospensione di una affiliazione, aggregazione e incorporazione di un Istituto alla Facoltà.

- §5 Alle questioni di cui al §4, n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 non sarà presente il Delegato degli Studenti.
- §6 Coinvolgere le Coordinatrici delle Commissioni dei Corsi di studio nella progettazione dell'Offerta Formativa.
- §7 Il Consiglio Accademico deve essere convocato quattro volte all'anno o anche più spesso quando la Preside lo ritenga opportuno o almeno la terza parte dei membri lo richieda per iscritto.
- §8 Gli argomenti da trattarsi sono proposti dalla Preside e anche dai membri del Consiglio qualora almeno la terza parte ne faccia richiesta per iscritto.
- §9 Per la validità delle deliberazioni, ordinariamente si richiede la maggioranza assoluta dei voti; nelle questioni di maggiore importanza si richiede la presenza dei due terzi dei membri e la maggioranza assoluta dei voti.
- §10 Le deliberazioni che rivestono una speciale gravità devono essere ratificate dal Gran Cancelliere.

Art. 14

Collegio dei Docenti

- §1 Il Collegio dei Docenti è costituito dai Docenti Stabili, dagli Aggiunti e da tre Docenti Invitati eletti *ad annum* a norma dei *Regolamenti*.
- §2 Al Collegio dei Docenti spetta
1. esaminare le questioni accademiche comuni ai Docenti della Facoltà, specialmente quelle riguardanti la collaborazione e la programmazione di ricerche;
 2. avanzare proposte sui Corsi di studio, sull'Offerta Formativa, sul modo e sul valore degli esami, sul calendario delle lezioni e degli esami;
 3. collaborare all'elaborazione del *Piano Strategico Istituzionale* e del *Piano d'Azione* annuale;

4. proporre al Gran Cancelliere una terna di nomi di Docenti Stabili della Facoltà per la nomina delle Direttrici dei singoli Istituti;
 5. eleggere tre Docenti delegati al Consiglio di Biblioteca;
 6. eleggere tre Docenti Stabili per il Comitato di Direzione della *Rivista di Scienze dell'Educazione*;
 7. proporre al Consiglio Accademico una terna dei Docenti della Facoltà per l'elezione del Coordinatore scientifico della *Rivista di Scienze dell'Educazione*;
 8. dare il parere sull'idoneità all'insegnamento e alla ricerca dei Docenti da nominare come Aggiunti;
 9. proporre al Consiglio Accademico l'esame di particolari problemi riguardanti gli Studenti.
- §3 Alle questioni di cui al §2, n. 4 e 6-8 partecipano solo i Docenti Stabili e gli Aggiunti.
- §4 Il Collegio dei Docenti deve essere convocato dalla Preside cinque volte all'anno o anche più spesso quando la medesima lo ritenga opportuno, o almeno la terza parte dei membri del Collegio ne faccia domanda per iscritto.
- §5 Gli argomenti da trattarsi sono proposti dalla Preside o anche dai membri del Collegio, qualora almeno la terza parte ne faccia domanda per iscritto.
- §6 Per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 15

Collegio degli Studenti

- §1 Il Collegio degli Studenti è costituito da tutti gli Studenti Ordinari.
- §2 Al Collegio degli Studenti spetta
1. discutere sulle questioni accademiche relative agli Studenti della Facoltà;

2. avanzare agli organi competenti proposte circa la vita della Facoltà;
3. eleggere il proprio delegato al Consiglio Accademico ogni due anni.

- §3 Il Collegio degli Studenti deve essere convocato dalla Preside almeno una volta all'anno o anche più spesso quando la medesima lo ritenga opportuno o almeno la terza parte dei membri del Collegio ne faccia domanda per iscritto.
- §4 Il Collegio degli Studenti è retto secondo norme proprie approvate dal Consiglio Accademico e inserite nei *Regolamenti*.
- §5 Gli argomenti da trattarsi sono proposti dalla Preside o anche dai membri del Collegio purché almeno la terza parte ne faccia richiesta per iscritto.

Art. 16

Commissione per la Promozione e Valutazione della Qualità

- §1 La Commissione per la Promozione e Valutazione della Qualità ha il compito di promuovere la cultura della qualità per un sempre migliore servizio universitario e di sovrintendere al processo di autovalutazione dei differenti organismi universitari.
- §2 I membri della Commissione per la Promozione della Qualità sono nominati dalla Preside, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati.

Art. 17

Altri speciali Consigli o Commissioni

La Facoltà può istituire «altri Consigli o Commissioni per la direzione e promozione dei settori scientifico, pedagogico, disciplinare, economico, ecc.» (VG, *Ord.*, art. 14), e per il coordinamento didattico e la gestione dei curricula formativi.

Titolo III DOCENTI

Art. 18 Ordini dei Docenti

- §1 I Docenti della Facoltà possono essere Stabili o non Stabili. I Docenti Stabili si distinguono in Ordinari, Straordinari, Associati.
I Docenti non Stabili sono gli Aggiunti e gli Invitati.
Vi sono infine Docenti Emeriti.
- §2 Sono Ordinari i Docenti che a pieno e definitivo titolo sono stati assunti nella Facoltà.
A questi seguono gli Straordinari.
- §3 Sono Aggiunti i Docenti cooptati nella Facoltà a norma dell'art. 21, §2 dei presenti *Statuti*.
- §4 Sono Associati i Docenti che vengono assunti per un triennio per insegnare una o più discipline e apportare un contributo a livello di collaborazione scientifica e didattica.
- §5 Sono Invitati i Docenti di un'altra Facoltà, o altre persone competenti in uno specifico settore della scienza, chiamati a svolgere peculiari incarichi accademici per un determinato periodo.
- §6 Sono Emeriti i Docenti Ordinari e Straordinari che dopo almeno venticinque anni di insegnamento nella Facoltà cessano dal loro incarico, sia per aver compiuto i settanta anni di età, sia per altra causa, esclusa la rimozione dall'ufficio.

- §7 Sono *Visiting Professor* i Docenti, i quali, godendo di chiara competenza e fama nella propria disciplina, vengono invitati ad impartire corsi specifici o lezioni straordinarie.
- §8 Per lo svolgimento di peculiari incarichi accademici, può essere prevista la presenza di Assistenti che devono possedere un titolo conveniente (cf VG, *Ord.*, art. 18, §4).
- §9 Per lo svolgimento di attività di ricerca è possibile invitare un Ricercatore su proposta di un Istituto di ricerca o di un Docente Stabile, con l'approvazione del Consiglio Accademico. Il Ricercatore deve essere in possesso di un Dottorato o essere esperto ed è tenuto a svolgere una ricerca scientifica sotto la guida di un Docente della Facoltà. Durante il periodo di nomina può anche prestare aiuto nell'insegnamento e nelle attività accademiche.

Art. 19 **Numero dei Docenti**

Per coltivare le discipline proprie della Facoltà e per assicurare la debita assistenza e il profitto degli Studenti, la Facoltà dispone di un numero minimo di dodici Docenti Stabili.

Art. 20 **Requisiti per la cooptazione e l'assunzione dei Docenti**

- §1 La scelta dei Docenti si farà solo fra persone che, oltre ad essere fornite dei requisiti scientifici di cui ai paragrafi seguenti, si distinguono per onestà di vita, integrità di dottrina, piena adesione al Magistero autentico della Chiesa e in particolare del Romano Pontefice, dedizione al dovere, senso di responsabilità e dimostrata capacità didattico-pedagogica.
- §2 Per essere cooptato in qualità di Docente Aggiunto si richiede che il candidato
- a. abbia conseguito il Dottorato in una disciplina consona

- a quella da insegnare e, se si tratta di disciplina sacra o ad essa collegata, il Dottorato sia un grado canonico; se il Dottorato non è canonico, abbia ordinariamente almeno la Licenza canonica;
- b. abbia insegnato nella Facoltà almeno per un anno;
 - c. sia giudicato dal Collegio dei Docenti idoneo all'insegnamento e alla ricerca;
 - d. abbia ricevuto voto favorevole dal Consiglio Accademico.
- §3 Per essere cooptato in qualità di Docente Associato si richiede che il candidato
- a. sia munito di congruo Dottorato;
 - b. abbia svolto un insegnamento presso la Facoltà per almeno tre anni (anche non consecutivi) come Docente Invitato;
 - c. abbia dimostrato competenza didattica e idoneità alla ricerca, documentata da pubblicazioni scientifiche valutate positivamente da una commissione stabilita a norma dei *Regolamenti*;
 - d. dimostri senso di responsabilità, spirito di collaborazione e condivisione della *mission* della Facoltà;
 - e. sia giudicato idoneo dal Consiglio Accademico.
- §4 Per essere assunto in qualità di Docente Straordinario si richiede che il candidato
- a. abbia esplicito l'incarico di Docente Aggiunto nella Facoltà per almeno tre anni;
 - b. abbia dato prova, nell'ambito della sua disciplina, di competenza, specialmente con pubblicazioni scientifiche valutate positivamente da una commissione stabilita a norma dei *Regolamenti*;
 - c. sia ritenuto idoneo, dal Consiglio Accademico, per ricchezza di dottrina, capacità pedagogica nell'insegnamento, senso di responsabilità, di appartenenza e spirito di collaborazione all'interno della Facoltà;
 - d. abbia il 'nulla osta' della Santa Sede (cf VG, art. 27, §2).

- §5 Per essere assunto in qualità di Docente Ordinario si richiede che il candidato
- a. abbia esplicitato l'incarico di Docente Straordinario nella Facoltà per almeno tre anni;
 - b. abbia dato ulteriori contributi di pubblicazioni scientifiche valutate positivamente da una commissione stabilita a norma dei *Regolamenti*;
 - c. sia giudicato idoneo dal Consiglio Accademico;
 - d. abbia il 'nulla osta' della Santa Sede (cf VG, art. 27, §2).

Art. 21

Nomina dei Docenti

- §1 I Docenti Stabili della Facoltà sono nominati dal Gran Cancelliere previo il 'nulla osta' della Santa Sede, sentito il Consiglio Accademico.
- §2 I Docenti non Stabili sono nominati dal Gran Cancelliere, previo il conferimento della missione canonica da parte dell'Ordinario del luogo per i Docenti di discipline concernenti la fede e la morale.

Art. 22

Diritti e doveri dei Docenti

- §1 I Docenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo della Facoltà in ordine al conseguimento delle sue finalità istituzionali, secondo le modalità stabilite dagli *Statuti* e dai *Regolamenti* della stessa.
- §2 Tutti i Docenti di qualsiasi categoria devono sempre distinguersi per prudenza, integrità di vita e dedizione al dovere.
- §3 I Docenti della Facoltà godono di voce attiva e passiva nel Consiglio Accademico e nel Collegio dei Docenti a norma degli *Statuti* e dei *Regolamenti*.

- §4 Affinché i Docenti possano efficacemente contribuire al raggiungimento del fine e degli obiettivi della Facoltà
1. godranno di una adeguata libertà di ricerca e di insegnamento secondo il metodo proprio di ogni disciplina e in pieno accordo col Magistero della Chiesa e del Romano Pontefice;
 2. assicureranno in primo luogo che nell'insegnamento delle discipline teologiche sia trasmesso ciò che riguarda il patrimonio acquisito della Chiesa; le opinioni probabili e personali, che derivano dalle nuove ricerche, siano da loro proposte come tali;
 3. riterranno loro dovere impegnarsi nella ricerca scientifica e collaborare tra loro nel promuoverla nell'ambito delle scienze dell'educazione;
 4. saranno lasciati liberi da altri incarichi incompatibili con i loro impegni di ricerca e di insegnamento;
 5. in determinati periodi, da stabilirsi nei *Regolamenti*, potranno essere lasciati liberi dall'insegnamento per dedicarsi completamente a particolari ricerche;
 6. sottoporranno all'approvazione degli organi competenti, secondo quanto è stabilito nei *Regolamenti*, gli scritti che vorranno pubblicare.
- §5 I Docenti devono partecipare alla vita e alle comuni attività della Facoltà e adempiere agli incarichi accademici, gestionali, di consulenza o ad altri compiti cui siano chiamati dalle autorità competenti.
- §6 I Docenti sono tenuti ad osservare gli *Statuti*, i *Regolamenti* e il *Codice etico* della Facoltà.
Qualora li violassero, incorreranno nelle sanzioni stabilite dai *Regolamenti*. In ogni caso è riconosciuto loro il diritto alla difesa e al ricorso a norma dei *Regolamenti*.

Art. 23 Cessazione dall'ufficio

- §1 Tutti i Docenti cessano dall'ufficio al compimento dei settanta anni di età.
Le Autorità personali continuano nell'incarico fino al termine prestabilito per il loro mandato.
I Professori Emeriti possono ancora tenere lezioni e dirigere esercitazioni e tesi su invito del Consiglio Accademico.
- §2 I Docenti Associati durano in carica tre anni e possono essere confermati, previa domanda al Consiglio Accademico, corredata dalle pubblicazioni svolte durante il triennio.
- §3 I Docenti non Stabili vengono assunti per un anno, al termine del quale scade il loro mandato se non sono confermati.
- §4 Anche durante l'incarico i Docenti possono essere sospesi dall'ufficio da parte del Gran Cancelliere:
1. il Docente sarà sospeso nel caso in cui venga accertato, da una commissione costituita a norma dei *Regolamenti*, che abbia commesso plagio in una o più delle sue pubblicazioni scientifiche;
 2. il Docente potrà essere sospeso anche per altre cause giuste e gravi da notificare previamente al Docente interessato secondo la procedura stabilita nei *Regolamenti* a norma dell'art. 24, §2 delle *Ordinationes* della Costituzione *Veritatis gaudium*.
- §5 Nei casi più gravi e urgenti il Gran Cancelliere può sospendere *ad tempus* il Docente finché non sia concluso il procedimento ordinario.

Titolo IV

STUDENTI

Art. 24

Ordini degli Studenti

- §1 Gli Studenti si distinguono in Ordinari, Straordinari e Ospiti.
- §2 Gli Studenti Ordinari sono quelli che intendono conseguire i gradi accademici.
- §3 Gli Studenti Straordinari sono quelli che, pur seguendo un determinato Corso di studio, non hanno i requisiti per accedere ai gradi accademici o non intendono conseguirli, e quelli che seguono un particolare Corso di studio.
- §4 Uno Studente Straordinario può diventare Ordinario, a giudizio della Preside, qualora *in itinere* entri in possesso delle condizioni previste dall'art. 25, §2 dei presenti *Statuti*.
- §5 Gli Studenti Ospiti sono quelli che frequentano alcuni insegnamenti con la possibilità di sostenere i relativi esami.

Art. 25

Immatricolazione e iscrizione

- §1 La Facoltà è aperta a tutti coloro che ne accettano l'impostazione e i programmi e sono forniti dei requisiti richiesti.
- §2 Per essere iscritto come Studente Ordinario si richiede che lo Studente sia fornito di un titolo di studio che dia accesso all'Università civile della propria Nazione o della Regione nella quale la Facoltà si trova.

- §3 Gli Studenti esteri prima di essere immatricolati devono dimostrare di conoscere la lingua italiana ad un livello idoneo per affrontare gli studi universitari. Le modalità concrete della verifica e altri requisiti per l'iscrizione sono fissati nei *Regolamenti*.
- §4 La Facoltà riconosce gli studi compiuti presso altre Università o Istituti Superiori.
1. Gli Studenti che hanno conseguito in altre istituzioni universitarie gradi accademici in un Corso di studio affine a quelli della Facoltà, sono iscritti al grado successivo. Il Consiglio Accademico tuttavia può richiedere di colmare eventuali debiti formativi.
 2. Gli Studenti possono ottenere il riconoscimento di singoli insegnamenti, seguiti in altre istituzioni universitarie, affini a quelli richiesti dal Corso di studio che stanno per intraprendere. In ogni caso, per conseguire i gradi accademici si richiede l'iscrizione nella Facoltà per almeno due semestri.
 3. Per l'ammissione di candidati sprovvisti della documentazione richiesta (cf *Statuti* art. 25, §2), che si trovano nella condizione di rifugiato, di profugo o in situazioni analoghe, il Consiglio Accademico seguirà le disposizioni legali vigenti, cercando di agevolare, nella misura del possibile, le procedure (cf VG, art. 32, §3).

Art. 26

Passaggio da un Corso di studio ad un altro

Il passaggio degli Studenti da un Corso di studio ad un altro all'interno della Facoltà può avvenire soltanto all'inizio dell'anno accademico o del secondo semestre, a norma dei *Regolamenti*.

Art. 27 **Trasferimento**

- §1 Il trasferimento degli Studenti può avvenire all'inizio dell'anno accademico o del secondo semestre seguendo le modalità stabilite nei *Regolamenti*.
- §2 La Facoltà garantisce allo Studente, che si trasferisce da un'altra istituzione universitaria, i diritti già acquisiti, secondo il disposto dell'art. 25, §4 dei presenti *Statuti*.

Art. 28 **Diritti e doveri degli Studenti**

- §1 Gli Studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo della Facoltà in ordine al conseguimento del fine e degli obiettivi della Facoltà stessa nell'ambito e secondo le modalità precisate dall'art. 16 dei presenti *Statuti*.
- §2 Gli Studenti sono tenuti a frequentare le lezioni almeno nella proporzione dei due terzi e a seguire tutte le attività prescritte dal proprio Corso di studio.
- §3 Gli Studenti, dal momento della prima iscrizione, sono tenuti a osservare gli *Statuti*, i *Regolamenti* e il *Codice etico* della Facoltà.
Qualora li violassero, incorreranno nelle sanzioni stabilite dai *Regolamenti*. In ogni caso è riconosciuto loro il diritto alla difesa e il ricorso a norma dei *Regolamenti*.

Titolo V
OFFICIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO
E DI SERVIZIO

Art. 29
Officiali

- §1 Gli Officiali coadiuvano nel governo e nell'amministrazione le Autorità della Facoltà. Essi sono la Segretaria Generale, la Direttrice della Biblioteca, l'Economa e coloro che adempiono altri speciali compiti.
- §2 La Segretaria Generale, la Direttrice della Biblioteca, l'Economa sono proposte dalla Preside, sentito il Consiglio Accademico, e nominate dal Gran Cancelliere. Questa a suo giudizio può rimuoverle.
Gli altri Officiali sono scelti dalla Preside.
- §3 La Segretaria Generale ha la responsabilità della Segreteria. I suoi particolari compiti sono stabiliti nei *Regolamenti* (cf art. 63).
- §4 La Direttrice della Biblioteca provvede alla gestione ordinaria della Biblioteca a norma dei *Regolamenti* (cf art. 64).
- §5 L'Economa esercita l'ordinaria amministrazione finanziaria della Facoltà a nome della Preside (cf *Regolamenti*, art. 65).

Art. 30

Personale Amministrativo e di Servizio

- §1 Il Personale Amministrativo e di Servizio è costituito da coloro che collaborano a vari titoli e con diverse mansioni al raggiungimento del fine istituzionale della Facoltà.
- §2 I diritti e i doveri del Personale Amministrativo e di Servizio e la loro partecipazione alla vita della comunità accademica sono regolati dalle norme espresse nell'apposito *Regolamento del Personale*.
- §3 Per quanto riguarda il loro statuto giuridico nei rapporti con la Facoltà è competente la Legale Rappresentante.

Titolo VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 31

Principi generali

- §1 L'ordinamento degli studi nella Facoltà è predisposto in modo da consentire il raggiungimento delle finalità istituzionali. Le scienze dell'educazione, pertanto, sono coltivate e promosse mediante la ricerca scientifica e le discipline, secondo il metodo che è loro proprio, in attenzione al Magistero della Chiesa, alle esigenze dei cambiamenti culturali e dei nuovi saperi emergenti.
- §2 La Facoltà promuove la formazione di ricercatori, educatori, insegnanti e di altre figure professionali, a diversi livelli, operanti nei vari ambiti dell'educazione, con speciale attenzione all'azione preventiva.
- §3 A tal fine, la Facoltà predispone i diversi Corsi di studio finalizzati a una formazione integrale nell'ambito delle scienze dell'educazione, rispettando le diverse dimensioni della realtà educativa e accostandola secondo un'angolatura filosofica, teologica, pedagogica, psicologica, sociologica, storica, giuridica, economica e della comunicazione.
- §4 La Facoltà offre, pertanto, una formazione pedagogica generale e, insieme, una formazione specializzata in uno dei settori delle scienze dell'educazione, con un'attenzione particolare alle discipline filosofiche e teologiche e al loro ruolo nella formazione integrale della persona umana (cf art. 1, §2; art. 2, §2 dei presenti *Statuti*).

- §5 L'organizzazione degli studi si fonda sulla interazione tra le discipline. Le singole attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono articolate in modo da formare un tutto organico. A ciò è finalizzata la collaborazione tra i Docenti.

Art. 32

Cicli di studio

- §1 La Facoltà prevede un'Offerta Formativa articolata in tre cicli.
- §2 Il primo ciclo, Baccalaureato, ha la durata di tre anni (sei semestri).
- §3 Il secondo ciclo, Licenza, ha la durata di due anni (quattro semestri).
- §4 Il terzo ciclo, Dottorato di ricerca, ha una durata non inferiore a tre anni.

Art. 33

Corsi di studio

- §1 Nel primo e nel secondo ciclo, la Facoltà prevede un'Offerta Formativa articolata in Corsi di studio e rilascia i corrispondenti titoli accademici (cf Allegato agli *Statuti: Ordinamento degli Studi*)
- §2 Nel ciclo di Dottorato di ricerca si prevede un percorso con attività formative e prestazioni accademiche.

Art. 34

Strutturazione dei Corsi di studio

- §1 I Corsi di studio del primo e del secondo ciclo sono articolati in attività formative di base, caratterizzanti, integrative e attività a scelta dello Studente, in coerenza con gli obiettivi for-

mativi previsti e con il profilo formativo finale che si intende raggiungere nel percorso accademico.

- §2 L'Offerta Formativa dei singoli Corsi di studio comporta attività formative con diverse finalità e metodologie.
- §3 Le norme dettagliate riguardanti i singoli Corsi di studio, le attività formative e i relativi crediti sono determinate nell'Allegato agli *Statuti: Ordinamento degli Studi*.
- §4 Le norme riguardanti attività formative e prestazioni accademiche richieste nel terzo ciclo sono determinate nell'apposito *Regolamento di Dottorato di ricerca*.

Art. 35

Metodi didattico-pedagogici

- §1 Per promuovere negli Studenti una formazione integrale e organica nel campo delle scienze dell'educazione, si dà la preferenza ai metodi di insegnamento che favoriscono la partecipazione attiva e incoraggiano l'impegno personale nello studio.
- §2 Le attività formative sono organizzate in modo che gli Studenti possano conseguire gli obiettivi di apprendimento, giungere gradualmente, nei tempi previsti, all'approfondimento delle singole discipline e siano in grado di accostarsi alla ricerca scientifica.
- §3 Nello svolgimento delle attività formative, accanto alle lezioni frontali, si promuove la ricerca individuale e/o di gruppo, anche attraverso laboratori, seminari, esercitazioni scritte e orali, tirocini.
- §4 Una parte dei corsi potrà essere svolta nella forma di insegnamento a distanza (*e-learning*) secondo le condizioni riportate nelle *Ordinationes* della Costituzione *Veritatis gaudium* art. 33, §2, integrate dalle indicazioni dell'*Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Uni-*

versità/Facoltà Ecclesiastiche della Congregazione per l'Educazione Cattolica (2021) e nei Regolamenti della Facoltà.

Art. 36

Esami

- §1 Il profitto degli Studenti è comprovato da esami o prove equivalenti da sostenere alla fine del semestre o dell'anno e del ciclo di studio.
- §2 Gli esami e le prove sulle singole attività formative possono essere orali o scritti.
- §3 Le prove finali degli esami di grado, da sostenere al termine del ciclo, comprovano il livello di maturazione scientifica raggiunto.
- §4 La valutazione del profitto si esprime mediante voti. La modalità della votazione negli esami e nelle altre prove, nonché il loro coefficiente di ponderazione, è precisato nei *Regolamenti*.
- §5 Le sessioni di esami sono tre: invernale, estiva, autunnale.

Titolo VII

GRADI ACCADEMICI E ALTRI TITOLI

Art. 37

Gradi accademici

- §1 I gradi accademici conferiti dalla Facoltà sono
1. Baccalaureato con cui si conclude il primo ciclo di studi;
 2. Licenza con cui si conclude il secondo ciclo di studi;
 3. Dottorato di ricerca con cui si conclude il terzo ciclo di studi.
- §2 I gradi accademici vengono conferiti per autorità della Santa Sede (cf VG, *Ord.*, art. 35).
I documenti autentici dei gradi accademici sono completati dal *Diploma Supplement* che aggiunge ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi (cf VG, *Ord.*, art. 39).
- §3 Agli Studenti che hanno conseguito i gradi accademici la Facoltà rilascia documenti autentici così firmati:
1. i documenti di primo grado dalla Preside e dalla Segretaria Generale della Facoltà;
 2. i documenti di secondo e terzo grado dal Gran Cancelliere, dalla Preside e dalla Segretaria Generale della Facoltà.

Art. 38

Requisiti per il conseguimento dei gradi accademici

- §1 Perché uno Studente possa conseguire il Baccalaureato si richiede che abbia
1. sostenuto con esito positivo tutti gli esami e adempimenti previsti dal proprio Corso di studio;

2. dato prova della conoscenza strumentale di una lingua straniera;
 3. superato la Prova finale secondo le modalità indicate dai *Regolamenti*.
- §2 Perché uno Studente possa conseguire la Licenza si richiede che abbia
1. sostenuto con esito positivo tutti gli esami e adempimenti previsti dal proprio Corso di studio;
 2. dato prova della conoscenza strumentale di una seconda lingua straniera;
 3. presentato una dissertazione scritta di indole scientifica;
 4. superato l'esame di Licenza secondo le modalità indicate dai *Regolamenti*.
- §3 Perché uno Studente possa conseguire il Dottorato di ricerca si richiede che abbia
1. concluso con esito positivo attività formative e le prestazioni accademiche stabilite nei *Regolamenti* e specificate caso per caso dal Consiglio Accademico;
 2. dato prova della conoscenza di due lingue straniere veicolari;
 3. presentato una tesi di dottorato che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, l'abbia pubblicamente discussa con esito positivo e, almeno in parte, pubblicata.

Art. 39

Dottorato *ad honorem*

- §1 Il Dottorato *ad honorem* può essere conferito per speciali meriti scientifici o culturali acquisiti nel promuovere le scienze dell'educazione.
- §2 Il Dottorato *ad honorem* è conferito dal Gran Cancelliere sentito il parere del Consiglio Accademico e ottenuto il 'nulla osta' della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf VG, *Ord.*, art. 9, 6°).

Art. 40
Altri titoli

Oltre i gradi accademici la Facoltà può erogare altri corsi conferendo i titoli col previo 'nulla osta' della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf VG, *Ord.*, art. 41).

Titolo VIII

RISORSE DIDATTICHE

Art. 41

Biblioteca

- §1 Per il raggiungimento del proprio fine, la Facoltà dispone di una Biblioteca adeguata, rispondente alle esigenze della didattica e della ricerca, ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi anche informatizzati.
- §2 La Biblioteca, per favorire un proficuo lavoro scientifico sia dei Docenti che degli Studenti, dispone di un conveniente patrimonio librario relativo alle discipline coltivate nella Facoltà, di sale di lettura dotate delle opere principali e delle riviste, accessibili alla consultazione e attrezzate di un adeguato supporto tecnologico.
- §3 Per favorire un più ampio accesso alla conoscenza e all'informazione e per la diffusione del sapere scientifico, la Biblioteca coopera con altre biblioteche universitarie ecclesiastiche e civili, nazionali e internazionali.
- §4 La Biblioteca, all'interno del bilancio della Facoltà, dispone di un distinto capitolo di spesa per il continuo arricchimento di libri, antichi e recenti, delle principali riviste scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale e per l'informatizzazione dei servizi.
- §5 Alla Biblioteca è preposta una esperta in materia che provvede all'ordinaria gestione della stessa e che di diritto è membro del Consiglio di Biblioteca.

§6 Il Consiglio di Biblioteca è costituito dalla Preside, dalla Direttrice della Biblioteca e da tre Docenti eletti per un triennio dal Collegio dei Docenti tra i Professori Ordinari, Straordinari e Aggiunti.

Il Consiglio di Biblioteca provvede a quanto è necessario alla Biblioteca e a curarne l'efficienza secondo norme proprie, da esso definite e da approvarsi dal Consiglio Accademico.

È convocato dalla Preside almeno tre volte all'anno.

§7 L'accesso alla Biblioteca è riservato, in via ordinaria, ai soli Docenti e Studenti della Facoltà; possono tuttavia accedervi altri studiosi e studenti purché forniti di conveniente presentazione a norma del *Regolamento della Biblioteca*.

Art. 42

Sussidi informatici e digitali

La Facoltà provvede i mezzi informatici, multimediali, digitali e tecnici necessari per agevolare lo studio e la ricerca. In tal modo assicura un adeguato sostegno alla docenza mediante sussidi didattici disponibili agli Studenti, facilitando il contatto e l'interazione con i Docenti, e offrendo quando sarà previsto, modalità di insegnamento a distanza.

Art. 43

Istituti e Centri

§1 Per favorire l'attività scientifica in particolari campi delle scienze dell'educazione la Facoltà dispone di Istituti, Centri e Laboratori scientifici dei quali si serve anche ai fini didattico-pedagogici.

§2 Gli Istituti collaborano tra loro nell'attività di ricerca scientifica, svolta nel rispettivo ambito, in ordine al conseguimento del fine della Facoltà.

- §3 Ogni Istituto è retto da una Direttrice nominata a norma dell'art. 13 dei presenti *Statuti*.
- §4 Il personale qualificato addetto ai Centri e ai Laboratori scientifici è designato dalla Preside a norma dei *Regolamenti*.

Titolo IX

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 44

Finanziamento

La Facoltà dispone, oltre al contributo dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, delle seguenti entrate:

1. tasse accademiche versate dagli Studenti;
2. proventi per attività scientifiche, didattiche e tecniche programmate nell'ambito della Facoltà;
3. liberalità e altri eventuali contributi.

Art. 45

Consiglio di Amministrazione

- §1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito dalla Preside, dall'Economa e da un Docente Stabile eletto per un triennio dal Consiglio Accademico e, all'occorrenza, da esperti invitati.
- §2 Il Consiglio di Amministrazione regola l'andamento economico di tutta la Facoltà e prepara ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Accademico.
- §3 Ogni anno invia la relazione finanziaria all'Economa Generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice la quale rappresenta il Gran Cancelliere nell'amministrazione.
- §4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla Preside almeno due volte all'anno.

Titolo X
RELAZIONI E COLLABORAZIONE
CON ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE

Art. 46
Collaborazione

La Facoltà collabora con altre istituzioni accademiche e di ricerca, ecclesiastiche e civili (cf VG, *Ord.*, art. 52, §1), nazionali e internazionali, nell'ambito della ricerca, dell'attività didattica ed editoriale.

Art. 47
Modalità di collaborazione

La collaborazione, di cui all'art. 46, regolata da apposite convenzioni, consiste:

- a. nella conduzione condivisa di Corsi di studio;
- b. nella promozione e la realizzazione comune di ricerche scientifiche;
- c. nel mutuo scambio di Docenti, fermo restando quanto è prescritto all'art. 13, §4, 12; art. 22, §5 dei presenti *Statuti* e all'art. 52, §1 delle *Ordinationes* della Costituzione *Veritatis gaudium*;
- d. nel mutuo scambio di Studenti, di Dottorandi o di altro Personale della Facoltà;
- e. nella collaborazione editoriale, nello scambio di pubblicazioni e di riviste scientifiche;
- f. nella partecipazione all'organizzazione dei seminari, convegni e congressi scientifici di comune interesse.

Art. 48

Affiliazione, aggregazione, incorporazione

- §1 La Facoltà può favorire il collegamento con altre istituzioni universitarie attraverso l'affiliazione, l'aggregazione e l'incorporazione in conformità alla Costituzione *Veritatis gaudium* (art. 63-64) e le sue *Ordinationes* (art. 50-51) e all'*Istruzione sull'affiliazione di Istituti di Studi Superiori* (2020).
- §2 L'autorizzazione a procedere spetta al Gran Cancelliere, previo consenso del Consiglio Accademico.
- §3 Il Gran Cancelliere presenta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la richiesta per l'approvazione.
- §4 La procedura da seguire è stabilita nei *Regolamenti*.

Titolo XI **NORME PECULIARI**

Art. 49 **Destinazione dei beni in caso** **di estinzione della Facoltà**

Se per qualunque ragione venisse estinta la Facoltà, i suoi beni, i diritti patrimoniali e gli oneri saranno destinati all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, salva la volontà degli offerenti come pure i diritti acquisiti.

Art. 50 **Altre fonti di diritto**

- §1 I presenti *Statuti* sono esplicitati dai *Regolamenti* interni della Facoltà.
- §2 Le norme finora vigenti per consuetudine continuano ad avere valore purché non discordino dai presenti *Statuti*.

Art. 51 **Approvazione degli *Statuti***

I presenti *Statuti*, già approvati *ad experimentum* in data 2 settembre 2019 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, sono aggiornati tenuto conto di quanto richiesto dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e dalle *Ordinationes* annesse.

Entrano in vigore all'atto della promulgazione da parte del Gran Cancelliere, previo decreto di approvazione della stessa Congregazione.

INDICE

Decreto di approvazione degli <i>Statuti</i>	3
Decreto di promulgazione degli <i>Statuti</i>	5
Proemio	7
Titolo I – COSTITUZIONE E FINE	11
Art. 1 Natura e costituzione	11
Art. 2 Fine	11
Art. 3 Mezzi	12
Art. 4 Rapporti tra Facoltà, Santa Sede e Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice	13
Art. 5 Personalità giuridica e sede	13
Art. 6 Istituzioni annesse	13
Art. 7 Relazioni internazionali e nazionali	14
Titolo II – COMUNITÀ ACCADEMICA E SUO GOVERNO	15
Art. 8 Principi generali	15
Art. 9 Gran Cancelliere	16
Art. 10 Preside	19
Art. 11 Vice Preside	20
Art. 12 Direttrici di Istituto	20
Art. 13 Consiglio Accademico	21
Art. 14 Collegio dei Docenti	23
Art. 15 Collegio degli Studenti	24
Art. 16 Commissione per la Promozione e Valutazione della Qualità	25
Art. 17 Altri speciali Consigli o Commissioni	25

Titolo III – DOCENTI	26
Art. 18 Ordini dei Docenti	26
Art. 19 Numero dei Docenti	27
Art. 20 Requisiti per la cooptazione e l’assunzione dei Docenti	27
Art. 21 Nomina dei Docenti	29
Art. 22 Diritti e doveri dei Docenti	29
Art. 23 Cessazione dall’ufficio	31
Titolo IV – STUDENTI	32
Art. 24 Ordini degli Studenti	32
Art. 25 Immatricolazione e iscrizione	32
Art. 26 Passaggio da un Corso di studio ad un altro	33
Art. 27 Trasferimento	34
Art. 28 Diritti e doveri degli Studenti	34
Titolo V – UFFICIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO	35
Art. 29 Ufficiali	35
Art. 30 Personale Amministrativo e di Servizio	36
Titolo VI – ORDINAMENTO DEGLI STUDI	37
Art. 31 Principi generali	37
Art. 32 Cicli di studio	38
Art. 33 Corsi di studio	38
Art. 34 Strutturazione dei Corsi di studio	38
Art. 35 Metodi didattico-pedagogici	39
Art. 36 Esami	40
Titolo VII – GRADI ACCADEMICI E ALTRI TITOLI	41
Art. 37 Gradi accademici	41

Art. 38	Requisiti per il conseguimento dei gradi accademici	41
Art. 39	Dottorato <i>ad honorem</i>	42
Art. 40	Altri titoli	43
Titolo VIII – RISORSE DIDATTICHE		44
Art. 41	Biblioteca	44
Art. 42	Sussidi informatici e digitali	45
Art. 43	Istituti e Centri	45
Titolo IX – AMMINISTRAZIONE ECONOMICA		47
Art. 44	Finanziamento	47
Art. 45	Consiglio di Amministrazione	47
Titolo X – RELAZIONI E COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE		48
Art. 46	Collaborazione	48
Art. 47	Modalità di collaborazione	48
Art. 48	Affiliazione, aggregazione, incorporazione	49
Titolo XI - NORME PECULIARI		50
Art. 49	Destinazione dei beni in caso di estinzione della Facoltà	50
Art. 50	Altre fonti di diritto	50
Art. 51	Approvazione degli <i>Statuti</i>	50

